

Bruxelles, 18 giugno 2024
(OR. en)

11306/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0404(COD)**

JAI 1062
MIGR 284
ASIM 61
SOC 487
EMPL 294
EDUC 237
CODEC 1568
IA 147

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10602/24 + COR 1
n. doc. Comm.:	15550/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sul progetto di regolamento in oggetto, raggiunto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2024.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate come segue:

- il testo nuovo figura in **grassetto sottolineato**;
- le soppressioni sono indicate con [...]

2023/0404 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE UN BACINO DI TALENTI DELL'UE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- 1) L'Unione e i singoli Stati membri sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.
- 2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, **anche utilizzando meglio le direttive 2003/109/CE e (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, come pure la rete EURES,** nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione potrebbero d'altronde risultare insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.
- 3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione che esamina e favorisce la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di lavoro messe a disposizione dai datori di lavoro **partecipanti e dagli altri soggetti partecipanti** stabiliti negli Stati membri partecipanti.

- 4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE⁴ incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale⁵. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.
- 5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri partecipanti a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione. A questo scopo dovrebbero essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme esistenti a livello nazionale e dell'Unione. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. Il termine "talento" andrebbe quindi inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

⁴ Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

⁵ I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: <https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html>.

- 6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti [...]. Un datore di lavoro partecipante è un datore di lavoro le cui offerte di lavoro sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro. Una volta rimosse tali offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il datore di lavoro non sarà più considerato datore di lavoro partecipante. Anche altri soggetti partecipanti possono essere inclusi nel bacino di talenti dell'UE. Il concetto di altro soggetto partecipante si riferisce a un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia per l'impiego privata o un intermediario del mercato del lavoro le cui offerte di lavoro sono state messe a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'altro soggetto partecipante. Una volta rimosse tali offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, l'altro soggetto non sarà più considerato altro soggetto partecipante. Per agenzia di lavoro interinale si intende il termine definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per agenzia per l'impiego privata si intende il termine definito nella convenzione n. 181 dell'OIL del 1997.
- (6 bis) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono considerate selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE quando viene loro offerto un impiego che consente alla persona in cerca di lavoro di avviare un rapporto di lavoro nello Stato membro che partecipa al bacino di talenti dell'UE in cui è stabilito il datore di lavoro partecipante o l'altro soggetto partecipante e in cui la persona in cerca di lavoro lavorerà abitualmente.

- 7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti **e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. I partenariati volti ad attirare talenti** [...] costituiscono uno degli aspetti fondamentali della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo⁶ e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attrarre competenze e talenti nell'UE"⁷. La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato per i talenti non dovrebbe pregiudicare la sua decisione di partecipare o meno al bacino di talenti dell'UE.
- 8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno competente [...] **in materia di occupazione** e uno competente [...] **in materia di** immigrazione. **Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che a tali rappresentanti siano associati due supplenti in grado di rappresentarli in loro assenza.**
- 9) È opportuno sviluppare una piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE utilizzando, per quanto possibile, l'infrastruttura informatica esistente di proprietà della Commissione. L'infrastruttura informatica sviluppata nel quadro di EURES potrebbe essere parzialmente riutilizzata per la piattaforma del bacino di talenti dell'UE, compresi il singolo canale coordinato e lo strumento di incrocio automatizzato con i necessari adeguamenti [...].
- 10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.

⁶ [COM/2020/609 final](#).

⁷ [COM/2022/657 final](#).

- 11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589⁸, che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** **nonché** i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro **partecipanti e dagli altri soggetti partecipanti**, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità. Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per [...] **trasmettere** le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.

⁸ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj>).

- 12) Al segretariato del bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere conferiti i compiti di provvedere alle funzioni di ricerca e di incrocio della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali compiti dovrebbero essere considerati compiti svolti nell'interesse pubblico per l'esecuzione dei quali è necessario trattare i dati personali, di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725⁹ e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679¹⁰. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 13) Il trattamento ai fini delle funzioni di ricerca e di incrocio della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere limitato ai dati personali necessari per identificare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, [...] i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...], per consentire la ricerca e l'incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti, e per la raccolta dei dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti. Non dovrebbe essere necessario il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- 14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di [...] limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, [...] dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti** alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di due anni dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.
- 15) Fatto salvo il loro obbligo di informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in quanto interessati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2018/1725, il segretariato e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero altresì informare le persone in cerca di lavoro registrate, [...] i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] in merito al loro diritto di limitare tecnicamente l'accesso ai loro dati personali e di pretendere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei dati personali inclusi nei loro profili.

- 16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo, **compresa la cancellazione dei profili di tali persone in cerca di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Inoltre, durante le procedure di immigrazione svolte dagli Stati membri, possono essere effettuate le necessarie verifiche nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE, come il sistema d'informazione Schengen, che contiene segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nello spazio Schengen. È opportuno indicare sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di una persona di un paese terzo in cerca di lavoro non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza.**

¹¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj>).

- 17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass¹² che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.
- 18) Ove necessario, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri partecipanti su richiesta della persona in cerca di lavoro, [...] del datore di lavoro partecipante **o dell'altro soggetto partecipante**, conformemente al diritto e alle prassi nazionali e ai pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione [...] informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale [...] e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **dovrebbero fornire informazioni specifiche alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE.**

¹² Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj>).

19) Nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti, i cittadini dei paesi terzi selezionati possono ricevere sostegno per lo sviluppo e la convalida delle loro competenze [...]. Tale programma di sviluppo e convalida delle competenze può essere sostenuto finanziariamente dall'Unione europea o può far parte di un'iniziativa bilaterale o di un accordo di uno Stato membro nel contesto dei partenariati volti ad attirare talenti. Le competenze sviluppate o convalidate nel quadro di un partenariato volto ad attirare talenti possono essere certificate conformemente alle condizioni stabilite dagli Stati membri nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti al quale partecipano. [...]

(19 bis) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono ricevere sostegno anche attraverso quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. Tali quadri sono sostenuti finanziariamente da uno Stato membro e/o da finanziamenti dell'Unione al di fuori del contesto di un partenariato volto ad attirare talenti. Per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze acquisite in un paese terzo nel contesto di tale quadro nazionale, si applica la legislazione nazionale del rispettivo Stato membro.

20) [...] Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe pubblicare l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati volti ad attirare talenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre pubblicare sulla relativa piattaforma informatica un elenco dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo, compresi i paesi terzi che partecipano a tali quadri e le informazioni sul sostegno specifico fornito in detti quadri, che gli Stati membri partecipanti hanno scelto di collegare al bacino di talenti dell'UE.

21) [...]

(21 bis) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nel quadro di un partenariato volto ad attirare talenti o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo dovrebbero poter collegare il loro profilo nel bacino di talenti dell'UE al partenariato volto ad attirare talenti o al quadro nazionale. Tali profili dovrebbero essere segnalati di conseguenza sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero essere in grado di filtrare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate che hanno partecipato a un partenariato volto ad attirare talenti o a un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo. Ciò potrebbe incoraggiare i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti a offrire un'assunzione nell'Unione.

22) [...] **Tutte** le attività svolte nel contesto del bacino di talenti dell'UE dovrebbero **rispettare** [...] il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i salari minimi, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro. [...] **In linea peraltro con i** principi **del pilastro europeo dei diritti sociali**, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe garantire un'occupazione di qualità **e una concorrenza leale.**

23) L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stabilisce nei suoi "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro da pratiche di assunzione inique. I datori di lavoro e gli altri soggetti **partecipanti o che hanno partecipato al bacino di talenti dell'UE** dovrebbero rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri partecipanti conformemente alle direttive **2024/1233/UE** [...] ¹³, 2014/36/UE ¹⁴, 2021/1883/UE ¹⁵ e 2016/801/UE ¹⁶. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE ¹⁷, i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni scritte in un linguaggio **facilmente** comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. Un datore di lavoro **partecipante o un altro soggetto partecipante** non dovrebbe addebitare spese di assunzione né vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di

-
- ¹³ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj>).
- ¹⁴ Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj>).
- ¹⁵ Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).
- ¹⁶ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).
- ¹⁷ Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj>).

lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti [...] dovrebbero conformarsi in ogni circostanza alla direttiva 96/71/CE¹⁸, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, e alla direttiva (UE) 2020/1057, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite [...]. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero inoltre rispettare la pertinente giurisprudenza, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati nello Stato membro di ingresso, e tenere conto anche della pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.

(23 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i datori di lavoro e gli altri soggetti che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettino il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali pertinenti in materia di protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché garantire la non discriminazione. Il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE è responsabile del rifiuto, della sospensione o della revoca dell'accesso alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE da parte di tali datori di lavoro e di altri soggetti che vi partecipano o vi hanno partecipato qualora una loro violazione del diritto e della prassi in materia sia notificata ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere che le agenzie di lavoro interinale, gli intermediari del mercato del lavoro e le agenzie per l'impiego private che hanno adempiuto ai loro obblighi relativi al dovere di diligenza riguardo a tali aspetti, quali definiti dal diritto nazionale, non siano sospesi o ritirati dal bacino di talenti dell'UE a seguito di una violazione del diritto e della prassi dell'Unione e nazionale pertinenti da parte di un datore di lavoro. Tali misure dovrebbero tenere conto delle circostanze specifiche dello Stato membro interessato.

¹⁸ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj>).

- 24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nonché i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti [...]** dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

(24 bis) I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti dovrebbero adoperarsi per effettuare un'attenta selezione dei candidati nonché una valutazione iniziale dei profili e delle qualifiche delle persone in cerca di lavoro, come pure la valutazione dell'idoneità della persona in cerca di lavoro rispetto all'offerta di lavoro, a garanzia di un'assunzione equa.

- 25) La piattaforma del bacino di talenti dell'UE dovrebbe soddisfare le esigenze constatate sul mercato del lavoro e non dovrebbe servire per sostituire la forza lavoro esistente o incidere negativamente su di essa, né compromettere in altro modo il lavoro dignitoso o la concorrenza leale. Per sostenere meglio l'impegno profuso dagli Stati membri per fare fronte alle carenze di forza lavoro esistenti e future, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe concentrarsi su professioni specifiche a tutti i livelli di competenze, tenendo conto delle professioni più comunemente carenti nell'Unione e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale, di cui all'allegato del presente regolamento. Al fine di adeguare le offerte di lavoro alle esigenze specifiche dei mercati del lavoro nazionali **come pure alle politiche in materia di migrazione** e prendendo come punto di partenza l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE che figura nell'allegato, gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere autorizzati a notificare al segretariato del bacino di talenti dell'UE l'aggiunta o la soppressione di determinate professioni. **Gli Stati membri possono decidere che gli adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE debbano corrispondere alle esigenze specifiche del mercato del lavoro a livello nazionale o regionale. In caso di specifiche esigenze regionali del mercato del lavoro, gli Stati membri possono decidere che il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE sia responsabile del filtraggio delle offerte di lavoro in modo che corrispondano alla pertinente dimensione territoriale quando sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.** Tali notifiche dovrebbero incidere soltanto sugli abbinamenti con i posti di lavoro vacanti presentati dallo Stato membro in questione. Né l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE né le notifiche degli Stati membri dovrebbero compromettere il rispetto del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione **e, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale, l'esame della situazione del mercato del lavoro.**

- 26) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ai datori di lavoro **nonché ad altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE** le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. **Gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire informazioni sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per quanto riguarda i tipi di soggetti autorizzati a mettere a disposizione offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.**
- 27) Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe provvedere affinché sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili informazioni facilmente accessibili sulle procedure di immigrazione, sul riconoscimento delle qualifiche e sulla convalida delle competenze, sui diritti **e sugli obblighi** dei cittadini di paesi terzi, sulle condizioni di vita e di lavoro, [...] sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali **negli Stati membri partecipanti, nonché sulle misure di sostegno ivi disponibili nel contesto di percorsi di lavoro complementari destinati alle persone in cerca di lavoro che necessitano di protezione internazionale che risiedono al di fuori dell'Unione.** I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. **In tale contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento alle fonti di informazione esistenti a livello nazionale o dell'Unione.** [...]

- 28) Le informazioni fornite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali degli Stati membri partecipanti. **Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può esaminare la possibilità di integrare meccanismi per la traduzione automatica di contenuti in altre lingue nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.**
- 29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero favorire la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE, sul suo funzionamento e sugli Stati membri partecipanti alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.
- (29 bis) Gli Stati membri possono decidere che i servizi pubblici per l'impiego facciano parte del punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE e che, all'interno di detto punto di contatto, i servizi pubblici per l'impiego siano responsabili della messa a disposizione delle offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato. Se si tratta di un'offerta di lavoro resa pubblicamente disponibile dal servizio pubblico per l'impiego e che di conseguenza è stata pubblicata sul portale EURES, il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE può mettere a disposizione offerte di lavoro ammissibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE su richiesta di un datore di lavoro o di un altro soggetto che intende partecipare al bacino di talenti.**

- 30) [...] I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE [...] **dovrebbero** fornire **informazioni specifiche standardizzate** [...] **alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE, ai datori di lavoro partecipanti e ad altri soggetti partecipanti.** [...] **È opportuno che tali** informazioni **specifiche includano informazioni** sui pertinenti visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. [...] **Dovrebbero** essere **fornite specifiche** [...] informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di ricorso **e di denuncia** disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. **Le persone in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e sono ammissibili a partecipare a un percorso di lavoro complementare destinato a coloro che necessitano di protezione internazionale nello Stato membro interessato dovrebbero ricevere informazioni specifiche dal pertinente punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE, anche per quanto riguarda l'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.** I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti** [...] informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche standardizzate alle persone in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE, anche facendo riferimento a fonti esistenti. Inoltre, i punti di contatto nazionali dovrebbero poter fare riferimento alle fonti di informazione appropriate e/o alle autorità competenti.

31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace applicazione [...] dell'*acquis* dell'UE in materia di migrazione legale, in particolare la legislazione e le procedure, conformemente al diritto nazionale, ai fini dell'ottenimento di un permesso di lavoro e di un permesso di soggiorno in uno Stato membro per motivi di lavoro. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere sul diritto degli Stati membri di determinare i volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi, in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [...]

31 bis) L'obiettivo principale del bacino di talenti dell'UE è quello di sostenere l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e di altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti. Pertanto, sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare chiaramente che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di una persona di un paese terzo in cerca di lavoro e la selezione per un'offerta di lavoro attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE non costituiscono una garanzia del rilascio, in seguito alla selezione, di un permesso di lavoro, di un visto o di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro partecipante nel quale è stabilito il datore di lavoro partecipante o un altro soggetto partecipante.

(31 ter) Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri partecipanti possono istituire procedure di immigrazione accelerate, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione **e/o i requisiti che riguardano la verifica della situazione del mercato del lavoro.** [...] **Le pratiche relative all'**attuazione di **tali** procedure di immigrazione accelerate **tra gli Stati membri potrebbero** essere [...] **scambiate** nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.

(31 quater) Inoltre, per garantire norme sulla mobilità eque, tenendo conto della questione **specifica legata all'attività economica degli altri soggetti partecipanti, gli Stati membri avranno la facoltà di predisporre modalità ad hoc per il monitoraggio dell'attività degli altri soggetti partecipanti, su richiesta di uno o più Stati membri, ove ciò sia richiesto, e servizi di ispezione, se necessario, in relazione al monitoraggio dei lavoratori mobili di paesi terzi presenti sul loro territorio.**

32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una piattaforma dell'Unione intesa a colmare le carenze di forza lavoro nell'Unione agevolando l'assunzione di cittadini di paesi terzi che svolgano professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della mancanza di canali efficaci e della limitata visibilità a livello mondiale, ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- 33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare assunzioni internazionali egue previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- 34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

¹⁹Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

²⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- 35) [...] È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione e l'aggiornamento delle norme tecniche relative allo scambio di dati, al formato dei dati, al formato delle offerte di lavoro e al formato dei profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame anche per l'adozione di norme tecniche per la definizione delle sottocategorie di dati personali da trattare, le responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.
- 36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
- 37) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.

- 38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- 39) [...] [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del **5 marzo 2024**...], l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione.
2. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
 - a) le autorità responsabili della gestione e del funzionamento del bacino di talenti dell'UE e la cooperazione tra loro;
 - b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto;
 - c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, dei datori di lavoro **e altri soggetti** al bacino di talenti dell'UE;
 - d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro **che hanno beneficiato** di un [...] **sostegno specifico nel quadro** di un partenariato volto ad attirare talenti **o di un quadro nazionale per lo sviluppo o la convalida delle competenze in un paese terzo.**

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti** stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Partecipazione e ritiro

1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare **e indica i tipi di soggetti autorizzati a mettere a disposizione offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.** A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro di datori di lavoro **e di altri soggetti** stabiliti in tale Stato membro possono essere **messe a disposizione** [...] sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

1 bis. Uno Stato membro partecipante può ritirare la sua partecipazione al bacino di talenti dell'UE in qualsiasi momento. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi sei mesi prima della data a decorrere dalla quale intende ritirarsi.

A partire dalla data della notifica, le offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti stabiliti in tale Stato membro non sono più messe a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Il ritiro di uno Stato membro entro i primi due anni della sua partecipazione al bacino di talenti dell'UE comporta la cancellazione netta o il recupero di tutti i finanziamenti dell'Unione erogati fino alla data del ritiro. Dopo il secondo anno di partecipazione, il ritiro di uno Stato membro comporta la cancellazione netta o il recupero degli eventuali finanziamenti dell'Unione già versati per qualsiasi periodo successivo alla data del ritiro, conformemente alle norme applicabili.

2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE;
- 2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;
- 3) [...]

3 bis) "datore di lavoro partecipante": un datore di lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito datore di lavoro;

3 ter) "altro soggetto partecipante": un'agenzia di lavoro interinale, un'agenzia per l'impiego privata o un intermediario del mercato del lavoro le cui offerte di lavoro sono disponibili sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, quali trasmesse dal punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l'altro soggetto partecipante;

- 4) "profilo": le informazioni fornite da una persona di paese terzo in cerca di lavoro mediante un formato standard di dati al fine di cercare un'occupazione attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

- 5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.

5 bis) "offerta di lavoro / posto vacante": un'offerta di impiego che consentirebbe alla persona in cerca di lavoro selezionata di avviare un rapporto di lavoro nello Stato membro partecipante in cui è stabilito il datore di lavoro partecipante o l'altro soggetto partecipante e in cui la persona in cerca di lavoro lavorerà abitualmente.

CAPO II

ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATICO

Articolo 5

Piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE

1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.
2. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE è composta dagli elementi seguenti:
 - a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri partecipanti di **[...]trasmettere** le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;
 - b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri partecipanti;
 - c) l'infrastruttura tecnica per raccogliere e mantenere aggiornati i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate;
 - d) l'infrastruttura tecnica per consentire ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti [...]** di ricercare persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e a queste ultime di ricercare posti di lavoro vacanti;
 - e) lo strumento di incrocio automatizzato;
 - f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate, ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti [...]** di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche necessarie per lo scambio di dati, i formati dei dati, compresa la classificazione ESCO, i formati delle offerte di lavoro e i formati dei profili delle persone in cerca di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri partecipanti e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE può trattare i dati personali delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti [...]** solo nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 8. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, il segretariato del bacino di talenti dell'UE agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono trattare i dati personali dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti [...]** come anche delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate solo nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 10. Nell'effettuare il trattamento dei dati personali a tale scopo, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE agiscono in qualità di titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679.

3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. Le offerte di lavoro dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti**[...] comprendono il nome, il cognome e i dati di contatto.
4. Il segretariato e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE informano le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate, i datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] in merito al trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in qualità di interessati, nonché in merito ai loro diritti di cui ai paragrafi 6 e 7.
5. I dati personali registrati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE o trasmessi alla medesima a norma del presente regolamento sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detta piattaforma esclusivamente a fini di ricerca e incrocio. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di [...] limitare l'accesso ai propri dati personali.
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di due anni dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

7. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE mette a disposizione i dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e le offerte di lavoro dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti [...]** a fini di ricerca e incrocio sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.
8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti [...]** nonché ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti [...]** sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.
9. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori disposizioni sui dati personali da trattare e da includere nei formati delle offerte di lavoro e dei profili delle persone in cerca di lavoro, sulle responsabilità dei titolari del trattamento, comprese le norme che disciplinano l'eventuale ricorso a uno o più responsabili del trattamento, nonché sulle condizioni di accesso ai dati personali e sulla possibilità per le persone in cerca di lavoro registrate di limitare l'accesso ai loro dati personali sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

CAPO III

GOVERNANCE

Articolo 7

Struttura

1. Il bacino di talenti dell'UE è composto:
 - a) dal segretariato del bacino di talenti dell'UE;
 - b) dal gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;
 - c) dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

Articolo 8

Segretariato del bacino di talenti dell'UE

1. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del bacino di talenti dell'UE.
2. Il segretariato ha i compiti seguenti:
 - a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;
 - b) istituire e gestire la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i servizi informatici necessari per il suo funzionamento, in particolare utilizzando l'infrastruttura tecnica già disponibile a livello dell'Unione ove opportuno;
 - c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3, paragrafo [...] **2**, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, [...] **paragrafo 7**, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2;

- d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;
- e) raccogliere dati pertinenti per monitorare le prestazioni del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 20;
- f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento.

Articolo 9

Gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE

1. È istituito il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ha i compiti seguenti:
 - a) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'elaborazione dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14;

a ter) agevolare lo scambio tra gli Stati membri partecipanti per quanto riguarda i rispettivi adeguamenti apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

- b) fornire supporto al segretariato del bacino di talenti dell'UE nella pianificazione e nel coordinamento delle attività del bacino di talenti dell'UE;
- c) agevolare la raccolta di dati pertinenti per le attività di monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;
- d) [...] **scambiare pratiche riguardanti l'attuazione di procedure accelerate di** immigrazione per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate conformemente all'articolo 19.

2. Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. **Ciascuno Stato membro partecipante nomina due rappresentanti, un esperto in materia di occupazione e un esperto in materia di immigrazione.** Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori.
3. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE si riunisce due volte l'anno o di volta in volta quando necessario. Le riunioni sono convocate e presiedute dalla Commissione.
4. I rappresentanti delle organizzazioni [...] delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE in qualità di osservatori. Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Articolo 10

Punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE

1. Ciascuno Stato membro partecipante designa **un soggetto che funge da** punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché **il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE sia composto di esperti provenienti dalle autorità nazionali competenti in materia di occupazione e immigrazione [...]. Ove opportuno, il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE può fare affidamento su altre autorità nazionali competenti ai fini dell'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 2.**
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE hanno i compiti seguenti:
 - a) agevolare il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a livello nazionale conformemente all'articolo 5;

- b) **mettere a disposizione** [...] le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il singolo canale coordinato [...];
- c) **ove opportuno**, notificare [...] al segretariato del bacino di talenti dell'UE [...] gli eventuali adeguamenti [...] apportati all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15;
- d) tenere un registro dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti** [...];
- e) **rifiutare**, sospendere **o revocare** l'accesso **alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dei** datori di lavoro **e degli altri soggetti partecipanti o che hanno partecipato** [...] qualora le autorità nazionali competenti per l'applicazione del diritto e della prassi in materia notifichino ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE una violazione del diritto e della prassi applicabili conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, **e rimuovere le relative offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE**;

- f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE le informazioni **a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, [...]** e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;
 - g) fornire informazioni **specifiche** [...] alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate **che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE,** ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti** [...] conformemente all'articolo 17, **paragrafo 2.**
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato membro partecipante sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.

CAPO IV

REGISTRAZIONE DELLE PERSONE DI PAESI TERZI IN CERCA DI LAVORO E PARTECIPAZIONE DI DATORI DI LAVORO E ALTRI SOGGETTI AL BACINO DI TALENTI DELL'UE

Articolo 11

Registrazione e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro

1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro [...] **creano** il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.
2. Possono accedere alla registrazione di un profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto coloro che dichiarano espressamente di non essere oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, o di un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione ai sensi della direttiva 2008/115/CE. **I profili delle persone in cerca di lavoro che hanno presentato una falsa dichiarazione al riguardo sono cancellati dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.**
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate nel bacino di talenti dell'UE sono visibili ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti** [...].
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.

Registrazione del profilo e accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti e dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo

1. Gli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti o **che attuano quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo** possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato [...].
2. [...] **Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti possono collegare il loro profilo a detto partenariato e indicare le competenze sviluppate e convalidate in tale quadro. Tali profili sono segnalati di conseguenza sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.**
3. **Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo possono collegare il loro profilo a tali quadri e indicare le competenze sviluppate e convalidate in tale ambito. Tali profili sono segnalati di conseguenza sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.** [...]

[...]

[...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri partecipanti che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dal segretariato del bacino di talenti dell'UE.[...] Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre pubblicare su detta piattaforma informatica un elenco dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo che gli Stati membri partecipanti hanno scelto di collegare al bacino di talenti dell'UE, ivi compreso i paesi terzi che partecipano a tali quadri e le informazioni sul sostegno specifico fornito nel loro ambito.

Partecipazione di datori di lavoro e altri soggetti al bacino di talenti dell'UE

1. I datori di lavoro e gli altri soggetti che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE [...] chiedono al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di [...] mettere a disposizione [...] le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE [...] mettono a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE le offerte di lavoro che [...] [...] rientrano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'articolo 14 e negli adeguamenti [...] a tale elenco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o sono pertinenti [...] ai partenariati volti ad attirare talenti e ai quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo elencati nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;

[...]

La messa a disposizione di offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE non pregiudica il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione e la verifica della situazione del mercato del lavoro.

3. I datori di lavoro **e gli altri soggetti partecipanti o che hanno partecipato** [...] rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali pertinenti [...] **in materia di** protezione dei cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate e in materia di non discriminazione. Gli Stati membri partecipanti possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro **e degli altri soggetti** al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti, dei contratti collettivi e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro, nel rispetto del diritto dell'Unione.

I datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.

4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono visualizzare le offerte di lavoro dei datori di lavoro **partecipanti e degli altri soggetti partecipanti** [...] sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Le offerte di lavoro cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE nei seguenti casi:

- a) **richiesta presentata dal datore di lavoro partecipante o da un altro soggetto partecipante al punto di contatto nazionale di rimozione di una o tutte le loro offerte di lavoro messe a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1;**
- b) **notifica al punto di contatto nazionale da parte del datore di lavoro partecipante o di un altro soggetto partecipante di avvenuta assunzione, per una determinata offerta di lavoro, di una persona in cerca di lavoro registrata, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5;**

- c) assenza di abbinamento di una persona in cerca di lavoro registrata per un periodo di un anno;
 - d) notifica alla Commissione, da parte dello Stato membro in cui tale datore di lavoro partecipante o altro soggetto partecipante è stabilito, di ritirare la sua partecipazione al bacino di talenti dell'UE, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 bis. Tali offerte di lavoro cessano di essere visibili al più tardi a decorrere dalla data del ritiro dello Stato membro in questione;
 - e) decisione presa dal punto di contatto nazionale di sospendere o revocare l'accesso di un datore di lavoro partecipante o di un altro soggetto partecipante e di rimuovere una o tutte le sue offerte di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e);
 - f) rimozione delle professioni pertinenti a seguito di adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE conformemente all'articolo 15.
5. I datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti [...] segnalano senza indebito ritardo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. I profili delle persone e i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente al paragrafo 4 ter.
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri partecipanti informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 14

Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE

1. Ai fini del presente regolamento è stabilito un elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE basato sulla classificazione ISCO-08 a quattro cifre, che figura nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 per modificare l'allegato secondo i criteri seguenti:

- a) professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti, notificate al segretariato del bacino di talenti dell'UE dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);
 - b) professioni che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'UE e per le quali si prevede un aumento di importanza.
2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Adeguamenti [...] dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE

1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di aggiungere all'elenco altre professioni caratterizzate da carenza di personale secondo la classificazione ISCO-08 a quattro cifre, al fine di soddisfare le esigenze specifiche del loro mercato del lavoro **a livello nazionale o regionale o gli obiettivi delle loro politiche in materia di migrazione**. Possono inoltre decidere di eliminare dall'elenco a livello dell'UE le professioni che non corrispondono alle esigenze specifiche del loro mercato del lavoro **a livello nazionale o regionale o agli obiettivi delle loro politiche in materia di migrazione**. Gli adeguamenti apportati da uno Stato membro incidono unicamente sull'abbinamento con le offerte di lavoro di quello Stato membro.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri che notificano la loro partecipazione al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 3 comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo al più tardi tre mesi prima di aderire al bacino di talenti dell'UE.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE degli Stati membri partecipanti comunicano eventuali aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE o cancellazioni dal medesimo entro i tre mesi successivi alle modifiche dell'allegato.

I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE possono comunicare al segretariato del bacino di talenti dell'UE ulteriori aggiunte all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE e cancellazioni dal medesimo **ogni sei mesi** [...].

2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE gli adeguamenti dell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE comunicati dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE [...] **mettono a disposizione** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE soltanto offerte di lavoro che corrispondano all'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE, tenendo conto degli adeguamenti di cui al paragrafo 1.

Ricerca e incrocio

1. I datori di lavoro **e gli altri soggetti** che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono ricercare persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.
2. I datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] possono usare [...] **filtri specifici disponibili** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per cercare profili di persone in cerca di lavoro registrate che hanno **beneficiario di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo** [...].
3. I datori di lavoro **partecipanti e gli altri soggetti partecipanti** [...] possono accedere a un elenco di proposte di profili di persone in cerca di lavoro registrate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato e basato sulla pertinenza delle loro competenze, qualifiche ed esperienze lavorative rispetto all'offerta di lavoro.
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate possono ricercare offerte di lavoro nel bacino di talenti dell'UE e accedere a un elenco di proposte di offerte di lavoro adeguate, generato dallo strumento di incrocio automatizzato.
- 5. Il funzionamento dello strumento di incrocio automatizzato è disciplinato dai principi di non discriminazione, legalità ed equità.**

CAPO V

INFORMAZIONE, [...] AGEVOLAZIONE DELLE DENUNCE E PROCEDURE DI IMMIGRAZIONE ACCELERATE

Articolo 17

Informazione [...]

1. Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento. **Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai soggetti autorizzati a mettere a disposizione offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.**

Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quanto segue:

- a) informazioni circa le procedure di assunzione e di immigrazione, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti;
- b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b bis) una chiara indicazione del fatto che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di persone di paesi terzi in cerca di lavoro non costituisce una garanzia di avvenuto espletamento dei controlli di sicurezza;

b ter) una chiara indicazione del fatto che la registrazione al bacino di talenti dell'UE da parte di persone di paesi terzi in cerca di lavoro e la selezione per un'offerta di lavoro attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE non costituiscono una garanzia del rilascio, in seguito alla selezione, di un permesso di lavoro, di un visto o di un permesso di soggiorno da parte dello Stato membro partecipante nel quale è stabilito il datore di lavoro partecipante o un altro soggetto partecipante;

b ter) una chiara indicazione del fatto che i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti non addebitano spese di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.

2. [...] I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE **forniscono informazioni specifiche standardizzate** [...] alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate **che sono state selezionate per un'offerta di lavoro nel bacino di talenti dell'UE**, ai datori di lavoro **partecipanti e agli altri soggetti partecipanti**[...], in particolare per quanto riguarda:
- a) [...] procedure nazionali in materia di immigrazione applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro in seguito alla selezione;
 - b) [...] procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari;

- c) [...] diritti e [...] obblighi dei cittadini di paesi terzi, tra cui **le condizioni di lavoro e l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al riconoscimento delle qualifiche e ai meccanismi di denuncia e di ricorso disponibili** di cui all'articolo 18;
- d) [...] **agevolazioni per** l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione;
- e) ove disponibili, **e conformemente alle prassi nazionali**, i dati di contatto delle organizzazioni **nazionali competenti** che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.

[...]

Articolo 18

Agevolazione delle denunce

1. [...] **Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate hanno il diritto di riferire ai punti di contatto nazionali qualsiasi violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte dei datori di lavoro e degli altri soggetti partecipanti o che hanno partecipato.**

Il punto di contatto nazionale riferisce le denunce alle autorità nazionali competenti.

[...].

Articolo 19

Procedure di immigrazione accelerate

1. Gli Stati membri partecipanti possono decidere, **conformemente al diritto nazionale**, di introdurre procedure di immigrazione accelerate per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.

[...]

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Attività di monitoraggio

1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:
 - a) il numero e il tipo di profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;
 - b) il numero e il tipo di posti vacanti [...] **messi a disposizione** sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;
 - c) il numero di consultazioni della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;
 - d) il numero e il tipo di assunzioni facilitate dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;
 - e) [...]
 - f) il numero di assunzioni facilitate **dalla piattaforma informatica del** bacino di talenti dell'UE nel quadro dei partenariati volti ad attirare talenti **o dei quadri nazionali per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo.**
2. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE organizza la raccolta dei dati secondo i concetti e le definizioni statistici e scambia informazioni e dati con la Commissione ai fini della qualità dei dati raccolti a norma del presente regolamento e della produzione e qualità delle statistiche europee.

3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.
4. **Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono monitorate periodicamente dal segretariato del bacino di talenti dell'UE tenendo in considerazione i riscontri e le esperienze raccolti tra le persone in cerca di lavoro, i datori di lavoro partecipanti e gli altri soggetti partecipanti.**

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal presente regolamento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta in particolare l'efficacia del presente regolamento nel far fronte alle carenze di manodopera e di competenze negli Stati membri partecipanti e l'efficacia del processo di assunzione, anche in termini di garanzia di pratiche di assunzione eque, nonché il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE

Codice ISCO	Professione
2142	Ingegneri civili
2151	Ingegneri elettrici
2211	Medici generici
2212	Medici specialisti
2221	Infermieri professionisti
2411	Contabili
2511	Analisti di sistema
2512	Sviluppatori di software
2513	Sviluppatori Web o multimediali
2514	Programmatori di applicazioni
2519	Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove
3113	Elettrotecnici
3221	Infermieri (livello intermedio)
5120	Cuochi
5131	Camerieri
5321	Ausiliari sanitari

7112	Muratori in mattoni ed assimilati
7114	Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati
7115	Carpentieri e falegnami edili
7121	Copritetti
7123	Intonacatori
7126	Idraulici e posatori di tubazioni
7127	Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento
7212	Saldatori e tagliatori a fiamma
7213	Lattonieri e calderai
7214	Carpentieri e montatori di carpenteria metallica
7223	Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili
7231	Meccanici e riparatori di veicoli a motore
7233	Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali
7411	Elettricisti dell'edilizia ed assimilati
7412	Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici
7511	Macellai, pesciaioli ed assimilati
8331	Conducenti di autobus e tram
8332	Conducenti di mezzi pesanti e camion
9112	Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi
3119	Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove

2143	Ingegneri ambientali
2133	Specialisti in protezione ambientale
2145	Ingegneri chimici
2144	Ingegneri meccanici
3115	Tecnici meccanici
2141	Ingegneri industriali e gestionali
